

QUAD
B. 1. 15

Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola n. 53 Chieti
ORARI APERTURA UFFICIO Lun-Mer-Ven dalle ore 10.30 alle 12.30
e-mail: suapchietinortonese@legalmail.it <http://www.suapchietinortonese.it> - C.F. 93040150695


Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Angela Falcone

Chieti 13/10/2014

Pratica n. 1704

Protocollo n. 2080

- SINDACO
- I Sett.
- II
- III
- IV



Comune di Ortona - c_g141
REGISTRO UFFICIALE
N. 20150000540
08-01-2015
ARRIVO



AL COMUNE DI Chieti
- Albo Pretorio
66100 CHIETI

AL COMUNE di ORTONA (trasmessa via PEC)

- Albo Pretorio
- Ufficio Tecnico

Via Cavour
66026 ORTONA

OGGETTO: Trasmissione Permesso di Costruire in sanatoria n. 937 del 15/09/2014

DITTA: CALA PARADISO SAS

Per l'Albo Pretorio del Comune di Chieti: si trasmette n. 1 copia del Permesso a Costruire di cui all'oggetto per la relativa pubblicazione da effettuarsi per la durata di giorni 30.
Si resta in attesa della relata.

Per l'Albo Pretorio del Comune di Ortona: si trasmette n. 1 copia del Permesso a Costruire di cui all'oggetto per la relativa pubblicazione da effettuarsi per la durata di giorni 30.
Si resta in attesa della relata.

Per l'Ufficio Tecnico: si trasmette n.1 copia del Permesso a Costruire per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL COLLABORATORE SUAP

Angela Galliani



Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Angela Falcone

Prot. n. 1704

Chieti, 15 SET 2014

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 937
Pratica n. 1486ter

Intervento in Comune di Ortona

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda presentata al Suap in data 27/08/2013 e acquisita al prot. con il n. 1337 dalla Sig.ra **DE SANTIS GIULIANA** nata a San Vito Chietino (CH) il 20/03/1958 - CF DSNGLN58C60I394E, in qualità di Legale Reappresentante della Società **CALA PARADISO SAS** - PIVA 01775770694 - con sede in via Del Mare n. 54 a San Vito Chietino (CH), con la quale la Società richiedente richiedeva il rilascio del **Permesso di Costruire in sanatoria per "intervento di ristrutturazione edilizia del blocco A-C ristorante in variante alla DIA del 14/12/2010 per interventi eseguiti in difformità"** già realizzato sul terreno identificato nel N.C.T. al Foglio n. 17, P.lla n. 4103 ricadente in zona "F9" del P.R.G. vigente;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall'Ing. Iubatti Tommaso iscritto all'Albo degli ingegneri di Chieti al n. 402;

VISTA la documentazione presentata dalla richiedente e l'integrazione del 10/09/2014 prot.n. 1685;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/10 e successive modificazioni;

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- Comune di Ortona** - parere urbanistico-edilizio favorevole rilasciato dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico del con nota prot. n. **10270 del 15/04/2014, in atti**;
- Comune di Ortona** - nulla osta ambientale in sanatoria favorevole ai sensi del D.LGS 42/2004 art.167, commi 4 e 5 per SUBDELEGA rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del con nota prot. n. **15275/21063 del 30/07/2014, in atti**;
- Dipartimento di Prevenzione della ASL di Ortona**- parere favorevole condizionato rilasciato dalla sede di Ortona con nota prot. n. 424 del 05/03/2012, **in allegato**;
- Parere favorevole della Provincia di Chieti** rilasciato dal Servizio Attività Tecniche e Territoriali e Sismiche della Provincia di Chieti ai sensi della L.R. 138/96, prot. n. 22566 del 20/12/2011, **in atti**
- Regione Abruzzo - Direzione LL.PP. servizio opere marittime e acque marine** - parere favorevole con nota prot. n. RA/107319 del 10/05/2012, **in atti**
- Capitaneria di Porto** - Autorizzazione n. 07/2012 del 05/09/2012, in atti
- Dichiarazione** resa dalla richiedente sulla non applicabilità del DPR 151/2011 sulla prevenzione incendi all'attività di che trattasi, acquisita in data 10/09/2014 con il numero di prot. 1685,

VISTO il D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

ACCERTATO che la richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire, come da atto di compravendita Rep. n. 187.101 Racc. n. 36.939 redatto dal notaio Avv. Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 05/04/2004 registrato a Lanciano il 07/04/2004 al n. 633 poi trascritto a Chieti il 13/04/2004 N. 5993 RG, in atti;

DATO ATTO che l'opera di cui al presente permesso di costruire è soggetta al pagamento di somme a titolo di oblazione (ex art. 36 DPR 380/2001) e che pertanto tale pagamento è stato determinato dalla Ditta con computo metrico estimativo trasmesso al Comune di Ortona in data 10/09/2014, per il quale la Ditta ha provveduto al pagamento, a mezzo bollettino postale in data 10/09/2014, della somma di € 816,00 pari al 10% del contributo di costruzione derivante dal succitato computo metrico, salvo conguaglio se dovuto (in atti);

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 1/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
4. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
5. La Ditta intestataria del presente Permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese ed ottenere il prescritto nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
6. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, prima dell'inizio dei lavori.
7. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
8. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
9. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
10. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
11. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà darne immediatamente avviso all'ufficio competente .
12. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
13. Il luogo dei lavori deve esser chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
14. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica , insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'istallazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali . La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm . Artig. del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circoalre del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).

er gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.

16. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
17. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/200, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
18. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
19. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
20. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:
 - al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
 - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
 - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;
 - al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e D.lgs 81/2008 - Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 10 dell'art. 90 del DLgs 81/2008, modificato ed integrato dal DLgs 106/2009, in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente D.LGS 81/2008;

pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

RILASCIA

Alla Sig.ra **DE SANTIS GIULIANA** nata a San Vito Chietino (CH) il 20/03/1958 - CF DSNGLN58C60I394E, in qualità di Legale Rappresentante della Società **CALA PARADISO SAS** - PIVA 01775770694 - con sede in via Del Mare n. 54 a San Vito Chietino (CH)

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

per "intervento di ristrutturazione edilizia del blocco A-C ristorante in variante alla DIA del 14/12/2010 per interventi eseguiti in difformità, già realizzato sul terreno identificato nel N.C.T. al Foglio n. 17, P.lla n. 4103 ricadente in zona "F9" del P.R.G. vigente.

Quanto sopra sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- rispetto delle prescrizioni di cui al parere favorevole condizionato rilasciato dal **Dipartimento di Prevenzione della ASL**, sede di Ortona, con nota prot. n. 424 del 05/03/2012, in allegato

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Angela Falcone



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 15 SET. 2014 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

CAMPING RIPARI DI GIOBBE
CALA PARADISO s.r.l.
Sede Legale: Via del Mare, 54
66038 SAN VITO (CI) Tel. 0872.58396
Sede Operativa: C.da Ripari di Giobbe
66026 ORTONA (CH) Tel. 085.9067098
Partita IVA: 01775770694

